

Bruxelles, 17 giugno 2020

## Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) per il 2020

### Domande e risposte

#### Informazioni generali sulla metodologia di calcolo

#### 1. Perché il metodo di calcolo applicato al mio ente nel periodo di contribuzione 2020 è diverso rispetto a quello dello scorso anno?

Il metodo di calcolo potrebbe essere diverso a causa di cambiamenti intervenuti (a) nelle dimensioni del bilancio di un ente o (b) nel suo modello di business. L'SRB determina il metodo di calcolo come descritto di seguito.

#### - Enti di piccole dimensioni che si qualificano per il versamento di un contributo forfettario:

- o attività totali < 1 Mrd EUR; e
- o base, ovvero passività totali – fondi propri – depositi protetti ≤ 300 Mio EUR

	Contributo
base ≤ 50 Mio EUR	1 000 EUR
50 Mio EUR < base ≤ 100 Mio EUR	2 000 EUR
100 Mio EUR < base ≤ 150 Mio EUR	7 000 EUR
150 Mio EUR < base ≤ 200 Mio EUR	15 000 EUR
200 Mio EUR < base ≤ 250 Mio EUR	26 000 EUR
250 Mio EUR < base ≤ 300 Mio EUR	50 000 EUR

#### - Enti di medie dimensioni che si qualificano per il versamento di un contributo forfettario parziale:

- o attività totali < 3 Mrd EUR;

	Contributo
base parziale < 300 Mio EUR	50 000 EUR
300 Mio EUR < base parziale	Contributo ponderato in funzione del rischio

#### - Enti di grandi dimensioni che non si qualificano per il versamento di un contributo forfettario:

- o attività totali > 3 Mrd EUR

	Contributo
Intero	Contributo ponderato in

- **Altro:**

- o agli istituti di credito ipotecario che si finanziano con obbligazioni garantite e alle imprese di investimento con alcuni servizi e attività limitati si applica uno specifico metodo di calcolo.

**2. Ho ottenuto la licenza bancaria nel 2019. Come sarà calcolato il mio contributo ex ante per il 2020?**

Nel caso un ente abbia ottenuto una nuova licenza bancaria nel corso del 2019, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, *il contributo parziale è determinato applicando la metodologia [di cui alla sezione 2 del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione] all'importo del contributo annuale calcolato nel periodo di contribuzione successivo con riferimento al numero di mesi completi del periodo di contribuzione per i quali l'ente è stato inserito nella vigilanza.*

**3. Le informazioni che ho ricevuto dalla mia autorità nazionale di risoluzione (fattura/allegato armonizzato) mostrano due importi differenti: a) l'importo annuo di base calcolato e b) l'importo finale effettivo da versare che costituisce il risultato finale del processo di calcolo. Qual è la differenza?**

L'importo finale dei contributi ex ante da versare per un determinato anno potrebbe differire dall'importo annuo di base calcolato laddove il calcolo include la **detrazione per il 2015**. A tale scopo, l'SRB tiene conto dei contributi raccolti e trasferiti all'SRF dagli Stati membri partecipanti nel 2015<sup>1</sup>, detraendoli dall'importo dovuto da ciascun ente su base lineare<sup>2</sup>. Ciò significa che nel 2020, ove applicabile, 1/8 del contributo del 2015 è detratto dall'importo dovuto dall'ente interessato.

Inoltre, potrebbero essere applicabili anche i seguenti adeguamenti finali:

- **Rideterminazioni e revisioni:** l'importo finale da versare tiene conto, ove pertinente, della differenza tra i contributi annuali calcolati e versati nei periodi di contribuzione precedenti (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019) e dei contributi che avrebbero dovuto essere versati in seguito all'adeguamento dei contributi annuali<sup>3</sup>.
- **Enti neoinserti nella vigilanza:** si prega di fare riferimento alla domanda 2.

**4. Posso ricalcolare i contributi per il 2020? Posso formulare una previsione sull'importo da versare nel 2021?**

<sup>1</sup> Conformemente agli articoli 103 e 104 della direttiva 2014/59/UE («BRRD») e all'accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico del 14 maggio 2014.

<sup>2</sup> Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio.

<sup>3</sup> Conformemente all'articolo 17, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione.

La metodologia di calcolo è stabilita nel regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione e nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio; tuttavia alcuni fattori potrebbero rendere difficile ricalcolare o prevedere interamente i contributi, vale a dire:

- (a) la metodologia di calcolo è basata su **posizioni relative**;
- (b) la **base di calcolo è mista**, a causa del passaggio graduale dalla componente BRRD alla componente SRM (cfr. domanda 8);
- (c) alcuni **indicatori di rischio** non sono ancora stati introdotti; e
- (d) i **depositi protetti** sono in evoluzione.

Sulla base della metodologia di calcolo gli enti potrebbero essere solo parzialmente in grado di ricalcolare o prevedere i loro futuri contributi ex ante:

- (a) gli enti di piccole dimensioni che si qualificano per il versamento di un **contributo forfettario** possono ricalcolare e prevedere i loro futuri contributi ex ante facendo riferimento alla metodologia di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione;
- (b) gli enti di medie dimensioni che si qualificano per il versamento di un **contributo forfettario parziale** conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio possono ricalcolare o prevedere interamente solo la componente forfettaria fissa di 50 000 EUR; e
- (c) gli enti che versano un contributo **ponderato in funzione del rischio** potrebbero non essere in grado di ricalcolare o prevedere interamente i loro contributi futuri a causa dei fattori summenzionati.

Infine, nei periodi di contribuzione 2017, 2018, 2019 e 2020 l'SRB, insieme alle autorità nazionali di risoluzione (NRA), ha elaborato indici armonizzati che forniscono agli enti alcuni ulteriori informazioni in relazione al calcolo dei contributi ex ante.

## Principali fattori alla base del calcolo dei contributi ex ante per il 2020

### LIVELLO-OBIETTIVO

#### 5. In che modo l'SRB ha deciso di fissare il livello-obiettivo dell'SRF nel 2020?

Al fine di raggiungere un livello pari ad almeno l'1 % dell'ammontare complessivo dei depositi protetti dell'area dell'euro entro il 31 dicembre 2023, l'SRB ha deciso di fissare il livello-obiettivo per il 2020 a 1/8 dell'1,25% dell'ammontare medio dei depositi protetti nel 2019 (calcolato trimestralmente) di tutti gli enti creditizi autorizzati nell'area dell'euro.

Nel fissare il livello-obiettivo per il 2020, l'SRB ha tenuto conto, come ogni anno, di tutti i fattori derivanti dal regolamento, ossia la crescita (prevista) dei depositi protetti, la fase del ciclo economico, l'impatto sugli enti, l'obbligo di ripartire uniformemente i contributi su tutto il periodo iniziale e l'obbligo di raggiungere il livello-obiettivo finale al termine del periodo iniziale (31 dicembre 2023) (articolo 69, paragrafo 2, del regolamento SRM).



Nel 2019 i depositi protetti sono cresciuti del 7,18 %, il che indica un'accelerazione notevole del loro tasso di crescita rispetto all'anno precedente. Nel 2018 il tasso di crescita è stato del 2,7 %, mentre nel 2017 il tasso di crescita (rispetto al 2016) è stato del 3,2 % e nel 2016 il tasso di crescita (rispetto al 2015) è stato del 2,2 %. Il tasso di crescita medio dei depositi protetti tra il 2015 e il 2019 è del 3,8 %.

Di conseguenza, il coefficiente utilizzato per fissare il livello-obiettivo per il 2020 è aumentato rispetto all'anno precedente, passando dall'1,15 % all'1,25 %. Questo coefficiente implica un livello di contributi ex ante pari a **9,195 Mrd EUR** per il 2020 (a fronte di 7,8 Mrd EUR nel 2019). L'importo di **9,195 Mrd EUR** comprende la detrazione dei contributi ex ante del 2015 (528 Mio EUR all'anno) e l'effetto delle rideterminazioni e revisioni.

#### **6. L'SRB ha tenuto in considerazione l'impatto della pandemia di Covid-19 nel fissare il livello-obiettivo dell'SRF nel 2020?**

Sì, l'SRB ha tenuto in debita considerazione l'attuale deterioramento della situazione economica causato dalla pandemia di Covid-19 e le sue potenziali conseguenze. Lo shock attuale è in gran parte un fenomeno senza precedenti e le previsioni sul suo impatto pubblicate finora sono molto eterogenee. Si osserva inoltre che, nonostante si prevedano ricadute significative della pandemia di Covid-19 sull'andamento dell'economia, sulla base dei dati disponibili che hanno informato la decisione della SRB sulla determinazione dei contributi (2020/SRB/ES/24), non è possibile determinare in che modo lo shock influenzerà l'evoluzione dei depositi protetti nell'unione bancaria in futuro. Questa evoluzione è un elemento determinante per la definizione del livello-obiettivo annuale.

In aggiunta a quanto sopra, l'SRB ha esaminato tutte le possibilità di annullare o rinviare la determinazione o la riscossione dei contributi ex ante previste dalla normativa applicabile che disciplina i contributi ex ante all'SRF [regolamento SRM, accordo intergovernativo (IGA), regolamenti delegati e di esecuzione]. Tuttavia, il quadro normativo offre una flessibilità molto limitata al riguardo. In aggiunta, l'annullamento o il rinvio della riscossione dei contributi ai pochi anni rimanenti del periodo iniziale, senza una proroga dell'attuale termine per il raggiungimento del livello-obiettivo, comporterebbe rischi per l'effettiva costituzione del Fondo entro i tempi stabiliti. Al contempo, incrementerebbe notevolmente i contributi da versare negli anni 2021-2023.

Tale linea di azione non risponderebbe alle preoccupazioni sollevate riguardo all'impatto complessivo dei contributi ex ante sul settore finanziario; anzi, aggraverebbe la situazione quanto meno per i contributi del 2021.

#### **7. Quale sarà il livello-obiettivo nel 2021?**

Come ogni anno, nel fissare il livello-obiettivo annuale dell'SRF, l'SRB terrà conto della crescita dei depositi protetti negli anni precedenti, della fase del ciclo economico e dell'impatto pro-ciclico che i contributi potrebbero avere sulla situazione finanziaria degli enti

contribuenti. Inoltre, si cercherà di ripartire i contributi ex ante nel modo più uniforme possibile durante il periodo iniziale. L'SRB fissa il livello-obiettivo annuale in modo da assicurare un adeguato progresso nella costituzione dell'SRF, al fine di raggiungere il livello-obiettivo richiesto alla fine del periodo iniziale (ovvero il 31 dicembre 2023).

#### QUOTE BRRD – SRM

### **8. Quali sono i metodi di calcolo della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) e del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico (SRMR)<sup>4</sup>? Come influiscono sui contributi individuali i fattori di ponderazione associati ai due metodi?**

Durante il periodo iniziale (2016-2023) i contributi ex ante sono calcolati in conformità della metodologia adattata<sup>5</sup>. Per il periodo di contribuzione 2020 gli enti versano in termini di media ponderata:

- il 20,0 % dei loro contributi annuali calcolati nell'ambito della BRRD (o «base nazionale»<sup>6</sup>); e
- l'80,0 % dei loro contributi annuali calcolati nell'ambito dell'SRMR (o «base area euro»<sup>7</sup>).

Per il calcolo della parte dei contributi annuali nell'**ambito della BRRD (o base nazionale)** si tiene conto solo dei dati degli enti autorizzati nel territorio dello Stato membro partecipante in questione. I dati degli enti autorizzati nei territori di altri Stati membri partecipanti non sono considerati. Di conseguenza, l'importo-obiettivo annuale è definito su base nazionale. Analogamente, la rischiosità e le dimensioni relative di un ente sono valutate esclusivamente con riferimento alla rischiosità e alle dimensioni degli enti autorizzati nel territorio del medesimo Stato membro partecipante.

Per il calcolo della parte di contributi annuali nell'**ambito del SRMR (o base area euro)**, si tiene conto dei dati di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti. Di conseguenza, l'importo-obiettivo annuale nonché la rischiosità e le dimensioni relative degli enti sono valutati rispetto a tutti gli enti di tutti gli Stati membri partecipanti. La metodologia per il calcolo dei contributi è la stessa per entrambi i calcoli.

Nei prossimi anni il fattore di ponderazione della base area euro (o nell'ambito del SRMR) aumenterà gradualmente fino a raggiungere il 100 % nel periodo di contribuzione 2023.

---

<sup>4</sup> Regolamento sul meccanismo di risoluzione unico [regolamento (UE) n. 806/2014].

<sup>5</sup> La metodologia adattata è descritta nell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio.

<sup>6</sup> Calcolata in conformità dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione.

<sup>7</sup> Calcolata in conformità degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 (SRMR) e dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio.

## **POSIZIONE RELATIVA IN TERMINI DI DIMENSIONI E RISCHIOSITÀ**

### **9. Perché il mio contributo individuale è maggiore rispetto a quello di altri enti aventi una struttura delle passività e dimensioni del bilancio paragonabili?**

Come indicato nella risposta alla domanda 8, i contributi ex ante sono la media ponderata dei contributi calcolati nell'ambito della **BRRD** e dell'**SRMR**. In particolare, i contributi ex ante sono determinati:

- dalle **dimensioni**, date dalle passività totali (TL), meno i fondi propri (OF), meno i depositi protetti (CD), meno le correzioni specifiche<sup>8</sup>;
- dall'applicazione del **fattore di ponderazione in funzione del rischio** calcolato sulla base degli indicatori elencati nel quadro normativo (a condizione che si debba utilizzare l'approccio di ponderazione in funzione del rischio).

Pertanto:

- (a) due enti identici del medesimo Stato membro pagheranno lo stesso contributo ex ante (dal momento che la componente BRRD e, di conseguenza, la componente SRMR saranno le stesse);
- (b) due enti del medesimo Stato membro che differiscono in termini di dimensioni e/o rischiosità pagheranno contributi ex ante diversi (dal momento che le rispettive componenti BRRD e SRMR saranno diverse); e
- (c) due enti identici operanti in Stati membri diversi pagheranno lo stesso contributo SRMR, ma il loro contributo BRRD potrà essere differente. Ciò può essere dovuto a (i) diversi livelli-obiettivo del contributo BRRD negli Stati membri e/o (ii) diverse posizioni relative degli enti (in termini di dimensioni e/o rischiosità) nei rispettivi paesi di provenienza.

### **10. Il mio bilancio relativo al 2018 è diminuito, ma pago più dello scorso anno. Perché?**

Come indicato nella risposta alla domanda 9, i contributi ex ante per il 2020 sono la media ponderata degli importi calcolati nell'ambito della BRRD e dell'SRMR e sono determinati principalmente dai seguenti fattori:

- (a) il/i (rispettivo/i) **livello/i-obiettivo**;
- (b) la posizione relativa, in termini di **dimensioni e rischiosità**, rispetto al resto degli enti nello specifico Stato membro o nell'area dell'euro.

Una diminuzione delle dimensioni e/o della rischiosità si tradurranno in un contributo ex ante inferiore, a condizione che non intervengano variazioni di altri fattori che possano annullare tale miglioramento.

Per esempio, nell'ambito della BRRD, se il livello-obiettivo rimane costante e nessuno degli omologhi enti nazionali registra una variazione delle dimensioni o della rischiosità, una

---

<sup>8</sup> Le correzioni specifiche sono definite nell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione.

riduzione significativa delle passività totali o della posizione di rischio di un ente comporterà una diminuzione considerevole del contributo individuale. Tuttavia, se simultaneamente il livello-obiettivo aumenta notevolmente e/o le dimensioni/la rischiosità della maggior parte degli omologhi enti nazionali diminuiscono, il contributo individuale potrebbe aumentare (malgrado la riduzione delle dimensioni/della posizione di rischio dell'ente).

Pertanto, al fine di valutare se una diminuzione delle dimensioni/della posizione di rischio si tradurrà in una riduzione dei contributi ex ante, si dovrebbero analizzare le variazioni **relative** delle dimensioni/della rischiosità di tutti gli altri enti dello Stato membro in cui opera l'ente in questione (per la componente BRRD) e dell'area dell'euro (per la componente SRMR).

## **FATTORE DI PONDERAZIONE IN FUNZIONE DEL RISCHIO**

### **11. La metodologia di calcolo dei contributi ponderati in funzione del rischio è completa?**

Il procedimento per il calcolo dei contributi annuali degli enti è stabilito nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione.

<b>Allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione</b>			
<b>Categoria</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Ponderazioni i degli indicatori nella categoria</b>	<b>Pondera zione della categoria</b>
CATEGORIA I: esposizione al rischio	<i>Fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al MREL</i>	25 %	50 %
	Coefficiente di leva finanziaria	25 %	
	Coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET1)	25 %	
	Esposizione complessiva al rischio divisa per le attività totali	25 %	
CATEGORIA II: stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento	<i>Coefficiente netto di finanziamento stabile</i>	50 %	20 %
	Coefficiente di copertura della liquidità	50 %	
CATEGORIA III: rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia	Quota dei prestiti e depositi interbancari nell'Unione europea	100 %	10 %
CATEGORIA IV: altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione	Attività ponderate in funzione del rischio per il rischio di mercato divise per le attività totali	4,5 %	20 %
	Attività ponderate in funzione del rischio per il rischio di mercato divise per il CET1	4,5 %	
	Attività ponderate in funzione del rischio per il rischio di mercato divise per l'esposizione al rischio totale	4,5 %	

Importo nominale fuori bilancio diviso per le attività totali	4,5 %	
Importo nominale fuori bilancio diviso per il CET1	4,5 %	
Importo nominale fuori bilancio diviso per l'importo complessivo di esposizione al rischio	4,5 %	
Esposizione in derivati divisa per le attività totali	4,5 %	
Esposizione in derivati divisa per il CET1	4,5 %	
Esposizione in derivati divisa per l'importo complessivo di esposizione al rischio	4,5 %	
<i>Complessità e possibilità di risoluzione</i>	4,5 %	
Appartenenza a un sistema di tutela istituzionale	45 %	
Entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato	10 %	

Tuttavia, il procedimento è ancora incompleto per quanto riguarda gli indicatori evidenziati in rosso. A causa

- della mancata disponibilità di dati armonizzati derivanti dagli obblighi di segnalazione di vigilanza,
- del fatto che il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) non è stato ancora determinato per tutti gli enti degli Stati membri partecipanti, e
- del fatto che i sottoindicatori «complessità» e «possibilità di risoluzione» non sono ancora disponibili per tutti gli enti degli Stati membri partecipanti,

finora l'SRB non ha richiesto agli enti di fornire informazioni su:

- categoria di rischio I: fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al **MREL**;
- categoria di rischio II: coefficiente netto di finanziamento stabile (**NSFR**);
- categoria di rischio IV: **complessità e possibilità di risoluzione**.

Alla luce di quanto sopra, l'SRB ha stabilito i seguenti fattori di ponderazione (quelli modificati a causa del mancato utilizzo di tutti gli indicatori sono indicati in rosso).

Periodo di contribuzione 2020			
Categoria	Indicatore	Ponderazioni i degli indicatori nella categoria	Ponderazione della categoria
CATEGORIA I: esposizione al rischio	Coefficiente di leva finanziaria	33 %	50 %
	Coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET1)	33 %	
	Esposizione complessiva al rischio divisa per le attività totali	33 %	
CATEGORIA II: stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento	Coefficiente di copertura della liquidità	100 %	20 %
CATEGORIA III: rilevanza dell'ente per la stabilità del	Quota dei prestiti e depositi interbancari nell'Unione europea	100 %	10 %

sistema finanziario o dell'economia			
CATEGORIA IV: altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione	Attività ponderate in funzione del rischio per il rischio di mercato divise per le attività totali	5 %	20 %
	Attività ponderate in funzione del rischio per il rischio di mercato divise per il CET1	5 %	
	Attività ponderate in funzione del rischio per il rischio di mercato divise per l'esposizione al rischio totale	5 %	
	Importo nominale fuori bilancio diviso per le attività totali	5 %	
	Importo nominale fuori bilancio diviso per il CET1	5 %	
	Importo nominale fuori bilancio diviso per l'importo complessivo di esposizione al rischio	5 %	
	Esposizione in derivati divisa per le attività totali	5 %	
	Esposizione in derivati divisa per il CET1	5 %	
	Esposizione in derivati divisa per l'importo complessivo di esposizione al rischio	5 %	
	Appartenenza a un sistema di tutela istituzionale	45 %	
	Entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato	10 %	

## Informazioni generali sulla fatturazione/informazioni condivise

### 12. Cosa è/può essere condiviso con gli enti?

Le NRA di ciascuno Stato membro hanno la responsabilità di notificare la decisione dell'SRB sui contributi ex ante dovuti dagli enti appartenenti al proprio ambito di competenza (entro il 1<sup>o</sup> maggio).

L'estratto della decisione generale che viene notificata a ciascun ente comprende:

- L'**articolato della decisione**, con le spiegazioni pertinenti relative al calcolo e all'applicazione della normativa applicabile in materia di contributi ex ante, inclusi l'ambito di applicazione della decisione, i dati usati per il calcolo, la metodologia di calcolo e il modo in cui l'SRB comunica i risultati alle NRA.
- Un **allegato statistico**, comune a tutti gli enti, che fornisce statistiche supplementari sui calcoli al fine di consentire una migliore comprensione del modo in cui ogni ente si rapporta con tutti gli altri, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del processo di «binning» (se del caso).
- Un **allegato armonizzato** specifico per ciascun ente, contenente informazioni dettagliate sul calcolo utilizzato per determinare il contributo ex ante dello specifico ente interessato.

Ulteriori informazioni generali sono inoltre disponibili sul sito web dell'SRB.